



AVVISO TERREMOTO ITALIA CENTRALE

Tutti i clienti in possesso dei requisiti elencati di seguito possono richiedere la sospensione delle rate dei mutui a seguito del sisma che ha colpito l'Italia centrale nel 2016.

DESTINATARI: titolari di prestito personale e/o di mutuo ipotecario o chirografario, residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei Comuni colpiti dal sisma (individuati da lettera Circolare ABI n. 33 del 5 gennaio 2017) che autocertifichino i danni subiti in occasione della calamità occorsa **potranno richiedere proroga sino al 31 dicembre 2018**. Inoltre, con riguardo alle **attività economiche nonché per i soggetti privati per i mutui** relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzata in una **"zona rossa"** istituita mediante apposita Ordinanza Sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 6 dicembre 2017 (data di entrata in vigore della legge in oggetto), **il termine di sospensione dei pagamenti è fissato al 31 dicembre 2020.**

MODALITA' DI SOSPENSIONE: è possibile richiedere la **sospensione delle rate** dei finanziamenti come sopra indicato optando tra la **sospensione dell'intera rata oppure della sola quota capitale**

MODALITA' DI RICHIESTA SOSPENSIONE: le richieste, corredate di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 445/2000, devono pervenire alla Banca, tramite la filiale di riferimento del cliente.

COSTI DI SOSPENSIONE: l'attivazione della sospensione è a titolo gratuito.

- in caso di **Sospensione della sola quota capitale** il mutuatario corrisponderà all'istituto, per la durata dei mesi di sospensione, una rata di soli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Terminata la sospensione, il finanziamento riprenderà il regolare ammortamento contrattuale.
- in caso di **Sospensione dell'intera rata** durante il periodo di sospensione matureranno ogni mese gli interessi pari al tasso di interesse mensile (TAN) applicato al debito residuo in essere al momento della sospensione. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno ripartiti pro quota sulle residue rate a scadere.

La sospensione del finanziamento determinerà un prolungamento di pari durata temporale del piano di ammortamento originario.

03 gennaio 2018